



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Determinazione N. 395

del 10/07/2024

OGGETTO : SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CIGLI STRADALI E SCARPATE ANNI 2024 - 2026. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA NEL RISPETTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), ALLA DITTA TERRABOSC CON SEDE IN LOCANA (TO) CAP 10080, VIA SAN DONATO N.14 – P.IVA: 10129740014. TUTTOGARE ID NEGOZIAZIONE N.38 - CIG: B1699A0489. DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI SUBAPPALTI ALLE DITTE AZIENDA AGRICOLA ALESSANDRO BENSO E CORNELIO LUCA GROUP SAS.

Determinazione n° 395 del 10/07/2024.

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CIGLI STRADALI E SCARPATE ANNI 2024 - 2026. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA NEL RISPETTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E), ALLA DITTA TERRABOSC CON SEDE IN LOCANA (TO) CAP 10080, VIA SAN DONATO N.14 - P.IVA: 10129740014. TUTTOGARE ID NEGOZIAZIONE N.38 - CIG: B1699A0489. DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI SUBAPPALTI ALLE DITTE AZIENDA AGRICOLA ALESSANDRO BENSO E CORNELIO LUCA GROUP SAS.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale aveva la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria di cigli stradali e scarpate anni 2024-2026;
- l'Ufficio Tecnico Comunale aveva pertanto predisposto il progetto per l'assegnazione in appalto del servizio di manutenzione ordinaria di cigli stradali e scarpate anni 2024-2026, dell'importo complessivo di € 267.000,00 di cui € 96.657,10 per prestazioni soggetti a ribasso, € 115.306,34 per manodopera non soggetta a ribasso, € 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 52.036,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 10/04/2024 era stato approvato il progetto esecutivo del servizio;
- con deliberazione di G.C. n. 104 del 23/07/2020 era stato assegnato il procedimento degli appalti di lavori, forniture e servizi superiori all'importo di € 40.000,00 al Settore Affari Generali – Ufficio Segreteria;
- con determinazione n. 189 del 12/04/2024 ad oggetto: "Servizio di manutenzione ordinaria di cigli stradali e scarpate anni 2024 - 2026. Determina a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'Art. 17, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, impegno di spesa e definizione modalità di gara., CIG: **B1699A0489**":
 - veniva imputata, ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, punto 5.2, la spesa derivante dal quadro economico del progetto esecutivo, finanziato interamente dal Comune di Rivarolo Canavese con fondi propri, per € 267.000,00 al Capitolo **1302/99**, Missione 09, Programma 02, P.d.C.U. 1.03.02.09.008 ad oggetto "Prestazione di servizi parchi e giardini", e al capitolo **989/99** ad oggetto "Manutenzione ordinaria strade e scarpate prestazione di servizi" del bilancio 2024/2026, gestione competenza e pluriennale nel seguente modo:

IMPEGNI DI SPESA

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	2024	2110	09021	103	3660	1302	99	41.532,94
	2024	2111	09021	103	3660	1302	99	250,00
	2025	2110	09021	103	3660	1302	99	37.483,58
	2026	2110	09021	103	3660	1302	99	37.483,57
	2026	2112	09021	103	3660	1302	99	4.299,27
	2024	2109	10051	103	2780	989	99	45.950,64
	2025	2109	10051	103	2780	989	99	50.000,00
	2026	2109	10051	103	2780	989	99	50.000,00

- si stabiliva di procedere all'appalto del servizio di manutenzione ordinaria di cigli stradali e scarpate anni 2024-2026 mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 50 comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici di settore presenti sul portale Tuttogare e pertanto in possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare della Pubblica Amministrazione;

- si stabiliva, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di procedere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dalla prima parte del comma 4 del citato Art. 50 del codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come determinato dall'Ente, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi o ambientali, connessi all'oggetto dell'appalto;
- si dava atto che i partecipanti alla gara dovevano essere in possesso di tutti i requisiti per la partecipazione alle gare della pubblica amministrazione che devono essere posseduti da parte del soggetto aggiudicatario per l'intera durata del servizio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 3, del D.Lgs 36/2023 in suo danno e la totale escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023;
- si precisava che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023, il contratto sarebbe stato stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante e che, ai sensi dell'Art. 117 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto per il l'appalto in questione era prevista la costituzione di una garanzia, denominata "garanzia definitiva", da costituire da parte del appaltatore a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del codice;
- veniva dato atto che l'importo contrattuale, fissato sarebbe stato contabilizzato a misura, ai sensi dell'allegato I.7 del D.Lgs.36/2023, come determinato mediante applicazione del ribasso d'asta praticato dal soggetto aggiudicatario all'importo a base di gara soggetto a ribasso oltre la quota di manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA;
- si dava inoltre atto dell'obbligo della revisione dei prezzi di cui all'Art. 60 del D.Lgs 36/2023, che veniva assolta con le modalità di cui all'Art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21/02/2023, ritendendo che con il procedimento messo in atto per l'adeguamento prezzi si possa ritenere assolto anche l'obbligo di cui all'Art. 9 del D.Lgs 36/2023 (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale) che precisa che qualora sopravvenissero circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali con riconoscimento all'esecutore degli oneri per la rinegoziazione a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta;
- si dava atto che negli elaborati progettuali veniva indicata anche l'informativa privacy e le motivazioni per un'eventuale risoluzione o recesso dal contratto come meglio precisato nella documentazione di gara e dagli artt. 122 e 123 del D.Lgs 36/2023, nonché il rispetto l'art. 3, Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari);
- veniva indicato che trovava applicazione l'art. 25, c. 2, della Legge 23/06/2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica);

Dato atto inoltre che:

- la gara è stata disciplinata e disposta in ottemperanza agli elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo;
- da attività istruttoria preventiva si è accertato come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il loro valore economico al di sotto dalla soglia comunitaria;
- l'appalto in questione è stato inserito nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui alla Parte III, Art. 37 del D.Lgs 36/2023, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 16/11/2023 (ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026, DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 E DEI RELATIVI ELENCHI ANNUALI 2024) – **Codice Unico Intervento (CUI) S01413960012202400002**, in quanto rientra nell'obbligo di programmazione come indicato al comma 3 del citato Art. 37;

Espletate le operazioni di gara, con determinazione n. 373 del 01/07/2024/03/2024 ad oggetto: "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CIGLI STRADALI E SCARPATE ANNI 2024 –

2026 – è stato formalizzato l'affidamento mediante procedura negoziata nel rispetto dell'Art. 50, comma 1, lettera e) alla ditta TERRABOSC con sede in LOCANA (TO) CAP 10080, VIA SAN DONATO N.14 – P.IVA: 10129740014. TUTTOGARE ID NEGOZIAZIONE N.38 - CIG: B1699A0489 e rideterminato il quadro economico nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
IMPORTO PRESTAZIONI A BASE D'ASTA - soggetto a ribasso	€ 211.963,44	
DI CUI LAVORI -	€ 96.657,10	
DI CUI MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 115.306,34	
RIBASSO DEL 21,73% SUI LAVORI	- € 21.003,59	
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO DEL 21,73% COMPRESA MANODOPERA		€ 190.959,85
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA		€ 3.000,00
TOTALE CONTRATTUALE		€ 193.959,85
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
I.V.A. 22% su € 193.959,85	€ 42.671,17	
Incentivi art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 4.299,27	
di cui l'80% per funzioni tecniche	€ 3.439,42	
e il 20% per accantonamenti tecnologici corrispondenti a	€ 859,85	
Contributo ANAC	€ 250,00	
Imprevisti ed Arrotondamenti	€ 25.819,71	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 73.040,15	€ 73.040,15
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 267.000,00

Atteso che le somme per il servizio sono allocate ai capitoli 1302/99 ad oggetto “PRESTAZIONE DI SERVIZI PARCHI E GIARDINI” e 989/99 ad oggetto “Manutenzione ordinaria strade e scarpate prestazione di servizi” del bilancio 2024/2026, gestione competenza e pluriennale;

Considerato che in data 03/07/2024 è stato spedito verbale di consegna del servizio prot. 14830/2024 a mezzo pec alla Ditta Terra Bosc di Chialina Diego;

Vista l'intenzione manifestata dall'affidatario di ricorrere al subappalto come indicato nei documenti della Td Avvenuta mediante portale Tuttogare ID. 38, sono pervenuti a mezzo mail tutti i documenti relativi ai due sub-appalti, in cui la ditta Terrabosc con sede in Locana (TO) cap 10080, via San Donato n.14 intende sub-appaltare:

- alla Azienda Agricola Alessandro Benso con sede a Oglianico Borgata San Grato n.7/A Partita Iva 11330450013 per il servizio in oggetto per un importo in percentuale corrispondente al 24,9% presunto in euro € 48.296,00 di cui € 750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.;
- alla ditta Cornelio Luca Group s.a.s. con sede in Oglianico (TO) Borgata San Grato n.7 - P.Iva: 12995750010 per il servizio in oggetto per un importo in percentuale corrispondente

al 24,9% presunto in euro € 48.296,00 di cui € 750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.;

Considerato che i subappalti richiesti rientrano nei disposti dell'Art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

Precisato che, come indicato anche all'Art. 17 del CSA:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore;
- costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate. Ogni eventuale ricorso a subappalto e/o suba-affidamento deve essere preventivamente comunicato alla S.A..
- l'affidatario del contratto può affidare in subappalto servizi e/o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Codice;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Precisato che Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 con eccezione dell'ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), dell'Art. 119 del D.Lgs 36/2023 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale in quanto gli importi dovuti saranno corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto per le prestazioni eseguite dagli stessi;

Vista la documentazione deposita agli atti relativa ai soggetti proposti dall'appaltatore come subappaltatori di seguito elencata:

- per la ditta Azienda Agricola Alessandro Benso:
 - Autocertificazione Antimafia;
 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
 - Contratto di subappalto;
 - Dichiarazione art. 2359 C.C.;
 - Dichiarazione possesso requisiti Ex Art. 94 e 95 e 98 D.Lgs 36/2023;
- per la ditta Cornelio Luca Group s.a.s.:
 - Autocertificazione Antimafia;
 - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
 - Contratto di subappalto;
 - Dichiarazione art. 2359 C.C.;
 - Dichiarazione possesso requisiti Ex Art. 94 e 95 e 98 D.Lgs 36/2023;
 - Documento con elenco dipendenti e relativa formazione.

Verificate le comunicazioni relative alla regolarità contributiva dell'azienda agricola Alessandro Benso con sede in Borgata San Grato n.7/A ad Oglianico (TO) Partita Iva 11330450013 e della ditta Cornelio Luca Group s.a.s. con sede in Oglianico (TO) Borgata San Grato n.7 - P.Iva: 12995750010 agli atti di questo settore;

Dato atto che la presente determinazione non implica impegno di spesa;

Accertato che non sussistono gli estremi previsti dal D.Lgs. 159/2011 per non consentire l'autorizzazione ai subappalti alla ditta azienda agricola Alessandro Benso con sede in Borgata San Grato n.7/A ad Oglianico (TO) Partita Iva 11330450013 e della ditta Cornelio Luca Group s.a.s. con sede in Oglianico (TO) Borgata San Grato n.7 - P.Iva: 12995750010, per le opere summenzionate;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione della G.C. n. 132 del 04/07/2023 di APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 che assegna a ciascun Responsabile di Settore gli obiettivi di ordinaria gestione coerentemente con gli obiettivi operativi individuati nel DUP 2023/2025, le strutture, il personale, le modalità di attuazione dei programmi e progetti suddivisi in servizi, capitoli e articoli come risulta dagli allegati alla delibera contenenti anche il dettaglio delle risorse umane assegnate;

Dato atto che con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10/2024 del 12/06/2024 con il quale è stato confermato l'Arch. Arturo Andreol come Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 30/09/2024 e in virtù del quale il dipendente individuato è chiamato a rappresentare l'Ente nell'espletamento delle pratiche assegnate al Settore di competenza verso l'esterno derivando da ciò la competenza al medesimo sui procedimenti non altrimenti assegnati a terzi dalla stessa P.O. nominata;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio, come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 23/12/2015.

Visto l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. del 23/01/2015 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che fissa le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserito dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario all'atto dell'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.;

DETERMINA

1. **Di approvare** la sopra riportata premessa narrativa che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Di autorizzare**, nei limiti previsti dell'Art. 119 del D.Lgs. 36/2023, la Terrabosc con sede in Locana (to) cap 10080, via San Donato n.14 – P.iva: 10129740014, aggiudicataria del Servizio "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CIGLI STRADALI E SCARPATE ANNI 2024 - 2026. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA NEL RISPETTO DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA E. TUTTOGARE ID NEGOZIAZIONE N.38 - CIG: B1699A0489", a subappaltare alle Ditte:

ragione sociale
impresa

AZIENDA AGRICOLA ALESSANDRO BENSO

sede legale	Borgata San Grato n.7/A ad Oglianico (TO)
codice fiscale	BNSLSN95E11D208U
partita IVA	11330450013

per il servizio in oggetto per un importo presunto di euro € 47.520,16 (corrispondenti al 24,50% dell'importo contrattuale complessivo) di cui € 750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A., complessivi € 57.974,60;

ragione sociale impresa	CORNELIO LUCA GROUP S.A.S.
sede legale	Oglianico (TO) Borgata San Grato n.7
codice fiscale	12995750010
partita IVA	12995750010

per il servizio in oggetto per un importo presunto di euro € 47.520,16 (corrispondenti al 24,50% dell'importo contrattuale complessivo) di cui € 750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A., complessivi € 57.974,60;

3. **Di dare atto** che per l'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
4. **Di dare atto** che i subappaltatori, per le prestazioni affidate in subappalto, devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
5. **Di dare atto** che l'autorizzazione al subappalto è concessa sotto la piena osservanza delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
6. **Di richiamare** l'impresa aggiudicataria ed i subappaltatori all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le modalità e gli adempimenti disposti dalla L. 13.08.2010 n. 136;
7. **Di dare atto che** gli importi saranno corrisposti direttamente ai subappaltatori dall'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 119, c. 11, D.Lgs. n. 36/2023, in quanto piccole imprese
8. **Di dare atto** che il presente atto non implica ulteriore impegno di spesa rispetto a quanto originariamente impegnato;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'Art. 20. (Principi in materia di trasparenza) e 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023;
10. **Di dare atto** che la presente autorizzazione, è sottoposta alla normativa e all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivarolo Canavese e di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto (art. 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegate nonché ai sensi dell'art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C. n. 75/2024;
11. **Di dare atto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento e ai sensi dell'Art. 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile del Progetto è il Geom. Matteo Crestetto dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, e che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., provvederà ai successivi adempimenti di competenza e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a

mezzo posta elettronica al seguente indirizzo matteo.crestetto@rivarolocanavese.it o telefono: 0124 454615;

- 12. Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, facente funzione, per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.
- 13. Di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) della Regione Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, let. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si da atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI
firmato digitalmente
Arch. Arturo ANDREOL
